

DOTTORI COMMERCIALISTI – TERZA PROVA

PROVA B

Il Sig. Mario Rossi gestisce un bar nel comune di Pisa.

In data 26 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pisa notificava al Sig. Rossi l'avviso di accertamento n. T8P111, attraverso il quale l'Ufficio, relativamente al periodo d'imposta 2015, contestava al contribuente l'irregolare tenuta della contabilità per effetto della "constatazione effettuata da parte della Guardia di Finanza relativa alla mancata emissione di uno scontrino fiscale", nonché la bassa percentuale del ricarico sugli acquisti risultante dalla dichiarazione, pari al 68%, ritenuta incongrua rispetto alla media del settore.

Sulla base di tale premesse, l'ente impositore, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico media del settore del 107%, accertava in capo al Sig. Rossi ricavi imponibili nella misura di Euro 430.756,00, a fronte di Euro 365.088,00 dichiarati, manifestando pertanto una pretesa impositiva di Euro 39.500,00 per imposte, irrogavano altresì sanzioni amministrative per Euro 37.000,00.

Il Sig. Rossi proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato;
- 2) illegittimità delle sanzioni irrogate.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con la sentenza n. 128/2018, depositata il 28 dicembre 2018, respingeva il ricorso del contribuente attraverso la seguente motivazione:

*“Il ricorso del Sig. Rossi non può trovare accoglimento. La Commissione ritiene ineccepibile l'operato dell'Ufficio che ha contestato l'inattendibilità della contabilità del contribuente come riscontrato dalla Guardia di Finanza. Inoltre, dalla percentuale di ricarico applicata, largamente inferiore alla media del settore di riferimento, si desume l'antieconomicità della gestione dell'attività imprenditoriale, che legittima l'accertamento erariale.*

*In base a quanto riportato, il ricorso deve essere rigettato e il contribuente deve essere condannato alle spese nella misura indicata nel dispositivo.*

PQM

*La Commissione rigetta il ricorso del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge”.*

Il candidato, assunto le vesti del Dott. Luca Bianchi, con studio in Pisa, Via Ridolfi n. 10, impugni la sentenza appena riportata.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.